

RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1862
Dal N.° 409 al 400.

VOLUME QUARTO

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE

N.º 794.

**LEGGE che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato
dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica.**

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Province Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.

Art. 2.

In corrispettivo di questa cessione il Governo iscriverà in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento.

Art. 4.

Fino a nuova legge rimane sospesa l'esecuzione dell'alinca 3.^o dell'art. 15 dei due Decreti dei Regii Commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria indicati all'articolo 1, non che dell'alinca 3.^o dell'articolo 25 dell'altro Decreto Luogotenenziale ivi pure citato.

Art. 5.

Quelli degli edifizii monastici che sono da assegnarsi ai Comuni delle Provincie Napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio di che all'art. 1, e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni.

Le disposizioni, di cui nell'art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle Provincie Napoletane, sono estese a tutte le Provincie del Regno, ove è istituita la Cassa Ecclesiastica.

Art. 6.

Oltreciò il Governo del Re è autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero

bisogno per uso proprio, e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati.

Art. 7.

Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.

Art. 8.

Gli oneri inerenti ai beni, di cui all'art. 4 della presente legge, s'intendono trasferiti sulla rendita di cui all'articolo 2.

Art. 9.

Con un regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1862

Reg.º 20 Atti del Governo a. c. 324. Weberlin.

Luogo del Sigillo. F. Il Guardasigilli R. CONFORTI.

RAFFAELE CONFORTI,
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

*per la esecuzione della legge 21 agosto 1862, n.º 794,
la quale prescrive il passaggio al Demanio dello Stato
dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica*

CAPITOLO I.

Dei beni da passarsi al Demanio.

Art. 1.

L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmetterà nel più breve tempo possibile al Ministero delle Finanze una nota o quadro riassuntivo di tutti i beni immobili, che effettivamente possiede, o che, per dritti di qualunque natura, le potessero spettare, indicando in modo speciale quelli, che, in virtù della legge 21 agosto 1862, n.º 794, si crederanno destinati a passare al Demanio dello Stato.

Art. 2.

Su tale nota il Ministro delle Finanze, previo accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, qualora nascano

contestazioni colla Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, stabilirà definitivamente quali saranno i beni che dovranno passare al Demanio dello Stato.

CAPITOLO II.

Divisione in lotti, determinazioni della rendita netta, e compilazione degli elenchi.

Art. 3.

A cura dei Delegati del Ministro delle Finanze, dei quali è parola nell'art. 23 del regolamento 14 settembre 1862, n.° 812; per la vendita dei beni demaniali, e coll'assistenza di quegli Agenti che l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica delegherà a tale oggetto, i beni destinati a passare al Demanio dello Stato saranno divisi in lotti secondo le norme stabilite dal detto regolamento, e determinatane la rendita netta, saranno descritti in appositi elenchi nel modo indicato dagli articoli seguenti.

Art. 4.

Pei beni fruttiferi la rendita netta sarà determinata colle stesse norme stabilite agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento 14 settembre 1862. Del valore delle piante d'alto fusto, di vivai o piantonaie, di accessori ed oggetti mobili, per quella parte che non fosse stata compresa nella valutazione della rendita netta complessiva del fondo, si terrà conto aggiungendo il cinque per 100 del valore commerciale degli accennati oggetti.

Art. 5.

Per i beni di cui all'art. 18 del suddetto regolamento si procederà alla perizia sommaria mediante le norme ivi indicate ai susseguenti articoli 19, 20 e 21 valutando al cinque per cento la rendita dei capitali che emergessero dalla perizia.

Art. 6.

A misura che si compieranno le operazioni di cui agli articoli

precedenti, i Delegati demaniali formeranno gli elenchi dei beni colle norme prescritte al capitolo IV del regolamento sulla vendita dei beni demaniali.

Questi elenchi verranno anche sottoscritti dall'Agente della Cassa Ecclesiastica ed accompagnati dalle sue osservazioni per quelle parti in cui non accetti i risultamenti ivi segnati.

L'Agente della Cassa Ecclesiastica prenderà copia degli elenchi.

Art. 7.

Gli elenchi accompagnati dalle osservazioni dell'Agente della Cassa Ecclesiastica saranno dal Direttore demaniale trasmessi alla Commissione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali.

La Commissione provinciale, oltre all'adempimento degli incarichi che le sono affidati dal capitolo V del sovraccennato regolamento, emetterà il suo parere sullo ammontare della rendita netta, e potrà chiedere gli schiarimenti necessari agli Agenti ed Uffici della Cassa Ecclesiastica.

Art. 8.

Udito il parere della Commissione provinciale, il Ministro delle Finanze, dopo essersi posto d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determinerà la rendita netta che debbe servir di base al corrispettivo da cedersi alla Cassa Ecclesiastica a termini dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, n.° 794.

Art. 9.

Della determinazione della rendita di cui all'articolo precedente si farà constare sugli elenchi suddetti mediante apposita dichiarazione sottoscritta dai due Ministri, dalla cui data partiranno gli effetti stabiliti dall'art. 1 della succitata legge 21 agosto 1862, n.° 794.

Dalla data della determinazione predetta i beni s'intenderanno di pien diritto passati al Demanio dello Stato.

CAPITOLO III.

*Della immissione in possesso dei beni per parte
dell'Amministrazione demaniale.*

Art. 10.

Gli elenchi di cui al capitolo precedente saranno dal Ministero delle Finanze trasmessi ai singoli Direttori demaniali, i quali promuoveranno la immediata consegna per parte degli Agenti della Cassa Ecclesiastica dei titoli di proprietà e di affitto, ove esistano. Questa consegna di documenti terrà luogo della materiale immissione in possesso dei beni.

Art. 11.

I beni passano al Demanio liberi da ipoteche e da ogni altro vincolo.

A cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica i vincoli e le ipoteche che gravitano sopra ciascun fondo saranno identicamente trasportate sul certificato di rendita corrispondente al fondo che, a tenore dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, sarà iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica, e verranno cancellate le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.

Art. 12.

I beni passati al Demanio saranno amministrati e venduti secondo le norme che regolano l'amministrazione e la vendita di tutti gli altri beni di proprietà nazionale.

Art. 13.

I Direttori demaniali, come pure gli Agenti della Cassa Ecclesiastica, diffideranno gli affittavoli, massai o coloni che i fitti e le prestazioni dovranno, a datare dal giorno del passaggio dei beni al Demanio, pagarsi nelle casse erariali nel modo stesso che è prescritto pel pagamento delle rendite, fitti e prestazioni dovute pei beni di proprietà dello Stato.

Pertanto spetterà alla Cassa Ecclesiastica il diritto di riscuotere i frutti civili fino a detto giorno.

Art. 14.

Quando nell'atto di passaggio dei fondi vi sieno raccolti pendenti, questi spetteranno al Demanio, salvo i compensi di cui all'art. 20.

Art. 15.

I Direttori del Demanio daranno avviso per tutte le conseguenze di legge agli Uffici del Catasto e delle Contribuzioni dirette del seguito passaggio dei beni al Demanio dello Stato.

CAPITOLO IV.

Della cessione a favore della Cassa Ecclesiastica della rendita sul Gran Libro.

Art. 16.

In base alla rendita accertata nel modo indicato al capitolo II, il Ministro delle Finanze farà inscrivere, mediante Regio Decreto, sul Gran Libro del Debito pubblico altrettanta rendita cinque per 100 in capo alla Cassa Ecclesiastica.

Art. 17.

I Regii Decreti per iscrizione della rendita saranno preceduti dal parere della Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica, a cui verranno trasmessi i documenti necessari con un elenco, nel quale saranno indicati i fondi passati al Demanio colla rendita netta di ciascuno, e le partite corrispondenti che formano il complesso della rendita da iscriversi corrispettivamente sul Gran Libro.

Sulle osservazioni della Commissione di vigilanza potrà il Consiglio dei Ministri modificare la determinazione della rendita di cui all'art. 8.

Art. 18.

I certificati della rendita inscritta saranno consegnati al Direttore Generale della Cassa Ecclesiastica, il quale potrà farli dividere o riunire secondo le esigenze ed i bisogni della Cassa stessa, ad eccezione di quelli su cui a termini dell'art. 11 saranno trasferiti vincoli od ipoteche.

Per cura del Direttore Generale si terrà conto speciale delle rendite spettanti all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nelle Provincie Napolitane.

Art. 19.

L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica non potrà, se non previa speciale autorizzazione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, tramutare la rendita nominativa in cartelle al portatore, nè trasferire o cedere la rendita medesima per investire il prezzo in altri acquisti o per qualunque altra causa.

Art. 20.

I certificati sul Gran Libro saranno ceduti col godimento del semestre in corso.

La Cassa Ecclesiastica rimborserà alle Finanze la porzione di rendita corrispondente ai mesi e giorni del semestre in corso anteriori al giorno in cui si effettuò il passaggio dei beni al Demanio.

Parimente si stabiliranno per i frutti pendenti raccolti dal Demanio e pei frutti non ancora maturati percetti dalla Cassa Ecclesiastica i compensi secondo il tempo di usufrutto a ciascuno spettante e secondo le consuetudini locali.

Art. 21.

L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmetterà al Ministro delle Finanze uno stato dimostrativo compilato d'accordo cogli Agenti demaniali delle rendite e dei frutti percetti in anticipazione.

Art. 22.

Quando vi siano frazioni di rendita da cedersi alla Cassa Ecclesiastica, le quali per legge organica del Gran Libro non possano essere iscritte, sarà provveduto secondo particolari istruzioni del Ministro delle Finanze col mezzo della Cassa dei depositi e prestiti.

Però ove si tratti di rendite corrispondenti a fondi gravati di vincoli ipotecari verranno sempre dati alla Cassa Ecclesiastica certificati per la somma immediatamente superiore che sia iscrivibile nel Gran Libro, salvo i debiti compensi per parte della medesima.

CAPITOLO V.

*Del passaggio al Demanio dei beni immobili,
di cui la Cassa Ecclesiastica non ha ancora preso possesso.*

Art. 23.

Gli Agenti dell'Amministrazione demaniale interverranno nelle operazioni degli Agenti della Cassa Ecclesiastica per la immisione in possesso, nel modo e secondo le forme prescritte dal regolamento approvato con Regio Decreto 2 luglio 1855, dei beni immobili da devolversi alla Cassa, onde accertare contemporaneamente la rendita netta dei beni stabili secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 24.

Gli Agenti demanziali interverranno pure nelle operazioni di perizia relativa alle prelevazioni ed ai riparti degli stabili costituenti la dote dei benefici e di altri enti morali di natura analoga contemplati dalla legge e dai decreti di soppressione citati all'Art. 1 della legge 21 agosto 1862, n.° 794.

Essi determineranno contemporaneamente la rendita netta della porzione di questi beni assegnata alla Cassa Ecclesiastica, o pel riparto della dote o per far fronte ai pesi inerenti ai benefici.

Art. 25.

A misura della determinazione della rendita netta di cui agli articoli 23 e 24 passeranno al Demanio i beni a cui essa si riferisce.

Art. 26.

Nelle Provincie Napolitane e in quelle dell' Umbria e delle Marche è sospeso fino a nuova legge il diritto per la Cassa Ecclesiastica di riscuotere dai patroni laicali il terzo del valore dei beni, di cui nel terzo allinea dell' art. 15 dei due Decreti dei Regii Commissari straordinari delle Marche e dell' Umbria, e dell' art. 23 del Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane.

I patroni per ottenere la libera proprietà del fondo daranno garanzie per una somma eguale al valore del terzo del fondo, la quale durerà fino alla promulgazione della legge di cui all' art. 4 della legge 21 agosto 1862.

CAPITOLO VI.

*Degli edifizii monastici ed urbani da assegnarsi
od alienarsi ai Comuni.*

Art. 27.

L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dovrà cedere sin d' ora ai Comuni l' uso di quegli edifizii monastici disponibili e non indispensabili al servizio governativo, di cui facessero richiesta per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, mediante la corrisponzione di un annuo canone da determinarsi, in caso di disaccordo fra gli interessati, dal Ministro delle Finanze.

Per questi edifizii verrà sospeso il passaggio al Demanio dello Stato.

Art. 28.

Quando sia completamente accertato l' attivo e passivo totale

della Cassa Ecclesiastica, ed ove sia dimostrato che essa può soddisfare a tutti gli oneri che le incombono, i Ministri dello Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze determineranno quali di questi edifizi siano da assegnarsi ai Comuni, e cesserà il canone annuo che essi pagavano.

Gli altri edifizi che non si poterono assegnare ai Comuni in gratuita proprietà passeranno al Demanio dello Stato.

Art. 29.

Il semestre durante il quale a termini dell'art. 6 della legge 21 agosto 1862, n.° 794, è fatta facoltà ai Comuni di chiedere l'uso di edifizi urbani a trattative private, decorrerà dalla pubblicazione del presente regolamento per quelli di cui la Cassa Ecclesiastica già fosse in possesso, dall'epoca della immissione in possesso per quelli che in avvenire le spettassero, e dalla deliberazione dei Ministri per quelli contemplati nei due precedenti articoli. Le trattative saranno condotte presso il Ministero delle Finanze dopo che i mentovati edifizi saranno passati al Demanio.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Le vendite dei beni immobili della Cassa Ecclesiastica già autorizzate, o per le quali fossero seguite trattative private prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n.° 794, saranno compiute a cura della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore.

Il passaggio di questi beni al Demanio si intenderà effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita. E una partita di eguale rendita 5 p. % sarà iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica corrispettivamente al versamento del capitale anzidetto nel Tesoro dello Stato.

Visto l'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO BELLA.